

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA SATER PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI PER DIPENDENTI E ASSIMILATI DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE E COMUNI ADERENTI PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI.

CIG: 8757483796

CPV: 79631000-6 "SERVIZI DI PERSONALE E DI FOGLIO PAGA".

QUESITO

PREMESSA

L' Art. 5.2 – "Svolgimento del servizio - procedure" presente nel documento nominato "regolamento_tecnico_capitolato gara stipendi", cita testualmente:

"La ditta dovrà eseguire l'elaborazione dei cedolini paga di dipendenti, assimilati e professionisti tramite il software già in uso negli Enti dell'Unione Colline Matildiche (Halley informatica), ed il collegamento telematico delle attrezzature informatiche periferiche, già di proprietà dei Comuni e dell'Unione Colline Matildiche, ... omissis".

L'A.N.A.C. ha sancito, con parere n. 459/2020 (allegato 1), che la Stazione Appaltante, nella descrizione delle specifiche tecniche della commessa che intende acquisire, non può pretendere dal nuovo affidatario l'uso dei software gestionali del precedente appaltatore, deve sempre ossequiare il principio di equivalenza che permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica ammettendo anche prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste.

Con ciò rispondendo correttamente al principio del "favor participationis".

L'inserimento nel capitolato Tecnico di una norma che prevede il mantenimento del software gestionale, il cui nominativo " Halley informatica" è esplicitamente richiamato, costituisce una violazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, di cui all'art 30 d.lgs 50/2016 e/o della disciplina di cui all'art 68 del medesimo d.lgs in materia di specifiche tecniche che al comma 4 sancisce "la garanzia di pari accesso degli operatori economici alla procedura di gara onde evitare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza" ed al successivo comma 6 "le specifiche tecniche non possono menzionare la fabbricazione o la provenienza determinata o un procedimento caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore specifico, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti."

Sempre citando il predetto parere A.N.A.C. n. 459/2020, "pur rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante la definizione della procedura de qua, le richieste avanzate dalla stessa negli atti di gara senza un richiamo al possibile utilizzo di un software ulteriore e alternativo rispetto a quello attualmente in dotazione, non consentono agli operatori concorrenti di poter formulare le proprie offerte anche mediante ricorso a soluzioni equivalenti di sistema, con il rischio di vedere preclusa e/o privilegiata invece la partecipazione a taluni operatori del settore."

Si evidenzia, infine, come anche la giurisprudenza sia ormai pacifica nell'affermare che "il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di

valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione" (Cfr. TAR Lazio, 7.01.2020, n. 77; ex multis Cons. Stato, III sezione, sentenza n. 6561 /2018).

Risulta evidente, pertanto, che la Stazione Appaltante non possa vincolare l'aggiudicatario all'utilizzo dei software gestionali proposti dal fornitore uscente e/o attualmente in uso presso il Vs/ Ente.

GARANZIE

L'applicativo web fornito in Cloud dalla scrivente per l'erogazione del servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi, è attualmente utilizzato con soddisfazione da oltre 1200 Pubbliche Amministrazioni su tutto il territorio nazionale di cui 980 Comuni (9 di cui nella provincia di Reggio Emilia)

Viene, inoltre, garantita illimitata e gratuita formazione sull'utilizzo del predetto applicativo web.

Quanto sopra, in ossequio all'art. 5.1 "trasmissione dei dati" presente nel documento nominato "regolamento_tecnico_capitolato gara stipendi" che prevede "la trasmissione dei dati utili all'elaborazione dei documenti tra L'Azienda e la ditta affidataria attraverso posta elettronica".

Si precisa, infine, che il predetto applicativo, oltre a non inficiare sull'utilizzo da parte della stazione appaltante del software attualmente in uso per altri settori (rilevazione presenze, contabilità, etc.) risulta attualmente già compatibile con i principali software di contabilità per la Pubblica Amministrazione.

L'operatore adempie, quindi, a quanto previsto dal bando di gara in oggetto e nello specifico in merito alla "generazione di un file in formato elettronico .txt che si integri completamente, senza passaggi intermedi, con il programma utilizzato dal servizio ragioneria dell'Ente per l'emissione automatizzata di ordinativi di incasso e mandati di pagamento."

QUESITO

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se la Vs/ Spettabile Unione intenda modificare la procedura di gara in oggetto prevedendo, per l'operatore economico, anche la possibilità di proporre "un software ulteriore e alternativo rispetto a quello attualmente in dotazione".

Al quesito sopra riportato si risponde come segue:

Le caratteristiche per il servizio vanno intese o interpretate in coerenza al rispetto del divieto di cui all'art. 68 del d. lgs. 50/2016.

Qualora la descrizione del servizio messo a gara dovesse individuare un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese detta indicazione va intesa come "equivalente".

Pertanto la ditta concorrente sarà libera di proporre il software con caratteristiche di livello almeno pari o superiore che riterrà meglio rispondenti alle finalità dell'appalto, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta della stazione appaltante, in coerenza con i criteri di aggiudicazione del capitolato speciale.

L'impresa concorrente che propone un software equivalente è obbligata a segnalarlo e deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai suddetti requisiti.

Il principio sopra invocato non può essere invocato nel differente caso che l'offerta comprenda una soluzione la quale sul piano oggettivo funzionale e strutturale non rispetta affatto le caratteristiche tecniche obbligatorie previste nel capitolato speciale d'appalto.

In tal caso la difformità si tradurrebbe in un inammissibile aliud pro alio.



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) - Provveditorato

L'indiscriminata ammissione da parte della stazione appaltante di offerte che non rispondono alle specifiche produttive, funzionali e prestazionali finirebbe non solo per vulnerare ineluttabilmente la par condicio, ma vanificherebbero le finalità pratiche e le esigenze concrete perseguite dalla stazione appaltante al momento della indicazione di un determinato standard tecnico-produttivo.

Quindi, dovrà essere garantita la piena interoperabilità con il software in utilizzo per la rilevazione delle presenze e per l'emissione dei mandati di pagamento da parte della ragioneria.

Il Responsabile del 3° Settore
Stazione Unica Appaltante (SUA) - Provveditorato
Dott.ssa Rita Casotti